

Altre osservazioni

22. rammenta che negli anni precedenti il numero ingente e in costante aumento di convenzioni di sovvenzione e l'entità della spesa connessa che l'Agenzia deve verificare hanno suggerito che è opportuno utilizzare un meccanismo di finanziamento alternativo più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi per finanziare le attività operative dell'Agenzia; riconosce che il nuovo regolamento istitutivo dell'Agenzia ha eliminato il termine «sovvenzioni» quale strumento contrattuale per le attività operative tra l'Agenzia e le istituzioni degli Stati membri; spera che tale modifica consentirà all'Agenzia di ottimizzare la gestione finanziaria delle sue attività operative; invita l'Agenzia a tenere informata l'autorità di scarico in merito ad ulteriori sviluppi in tale ambito;
23. accoglie con favore il contributo dell'Agenzia nel salvataggio in mare di più di 250 000 persone nel 2015; plaude all'aumento della capacità di ricerca e salvataggio dell'Agenzia dopo i tragici eventi occorsi nella primavera del 2015;
24. chiede un maggiore scambio di informazioni tra Frontex, le agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni e gli Stati membri, nel pieno rispetto delle norme di protezione dei dati e, in particolare, del principio della limitazione delle finalità, al fine di migliorare l'efficacia delle operazioni congiunte sovvenzionate da Frontex; si rammarica del fatto che l'impatto effettivo delle operazioni congiunte sia difficile da valutare;
25. osserva che, secondo la relazione della Corte, la maggior parte dei programmi operativi di Frontex manchi di obiettivi quantitativi e valori-obiettivo specifici per le operazioni congiunte; rileva con preoccupazione che quanto detto, unitamente a una documentazione insufficiente dei paesi cooperanti, potrebbe ostacolare una valutazione ex post sull'efficacia delle operazioni congiunte a lungo termine; invita Frontex a migliorare il suo programma strategico di pianificazione, a impostare obiettivi strategici pertinenti alle sue attività di sovvenzione e a stabilire un monitoraggio e una comunicazione efficaci e basati sui risultati, con indicatori chiave di prestazione rilevanti e misurabili;
26. osserva che gli Stati partecipanti alle operazioni alle frontiere hanno dichiarato le spese sostenute sulla base di moduli di dichiarazione delle spese che comprendono spese fisse (ammortamento e manutenzione), spese variabili (principalmente carburante) e spese di missione (principalmente indennità e altre spese per l'equipaggio); osserva altresì che le spese dichiarate erano basate sui valori reali ed erano conformi ai principi nazionali, il che comporta approcci diversi tra gli Stati partecipanti e porta ad un sistema particolarmente gravoso per tutte le parti coinvolte; incoraggia l'Agenzia a far ricorso a opzioni semplificate in materia di costi allo scopo di evitare tali inefficienze;
27. rammenta che, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624, era prevista la conclusione dell'accordo sulla sede dell'Agenzia una volta ottenuta l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non oltre il 7 aprile 2017; rileva con soddisfazione che il 23 gennaio 2017 l'Agenzia e il governo polacco hanno siglato il progetto di accordo sulla sede; nota, inoltre, che l'accordo doveva essere presentato al consiglio di amministrazione dell'Agenzia nel febbraio 2017, il che dovrebbe, se adottato, autorizzare il direttore dell'Agenzia a firmare l'accordo con il governo polacco e preparare il terreno per la successiva ratifica da parte del parlamento della Polonia;
28. prende atto con preoccupazione di un significativo squilibrio di genere all'interno del consiglio di amministrazione dell'Agenzia (93 % contro 7 %); osserva inoltre che entrambi i membri dell'alta direzione dell'Agenzia sono del medesimo genere;
29. ricorda che l'Agenzia dovrebbe dotare il suo responsabile dei diritti fondamentali di risorse finanziarie e umane adeguate per istituire il meccanismo di denuncia, nonché per sviluppare ulteriormente e attuare la strategia dell'Agenzia volta a monitorare e garantire la tutela dei diritti fondamentali;
30. accoglie con favore il sostegno fornito alle autorità nazionali nei punti di crisi (hotspot) per quanto concerne l'identificazione e la registrazione dei migranti, le attività relative al rimpatrio e la sicurezza interna dell'Unione; accoglie con favore la firma di un accordo di cooperazione operativa con Europol per prevenire la criminalità transfrontaliera e il traffico di migranti; chiede una cooperazione più estesa e più efficace con Europol e con altre agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni;
31. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 27 aprile 2017 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0155 (cfr. pag. 372 della presente Gazzetta ufficiale).

